SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 maggio 1986 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1031.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1032.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1985, n. **1033.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1985, n. **1034.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 5

1986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1986, n. **139.**

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione . . . . . . Pag. 6

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 aprile 1986.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Agricoltura assicurazioni, in Milano . . . . Pag. 9

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 febbraio 1986.

Assegnazione di quote di produzione di zucchero ad un gruppo di imprese . . . . Pag. 9

DECRETO 16 aprile 1986.

Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento CEE n. 95/69 della commissione del 17 gennaio 1969 . . . . Pag. 10

DECRETO 22 aprile 1986.

Determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio ai sensi del regolamento CEE n. 1785/81. Pag. 16

Ministero del tesoro

DECRETO 3 aprile 1986.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla prima cedola di scadenza 15 aprile 1986. Pag. 17

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 28 aprile 1986.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi. (Ordinanza n. 727/FPC/ZA) . . . . Pag. 17

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 marzo 1986, n. **140.**

Autorizzazione all'istituto «Maestre Pie Venerini», in Roma, ad accettare un legato Pag. 18

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 19

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 19

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità di eventi atmosferici verificatisi nella regione Campania . . Pag. 19

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pizzighettone. . . . . Pag. 19

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 28 aprile 1986 . . . . Pag. 20

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di presidi sanitari . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato. Pag. 22

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla società «Paschi Fiduciaria S.p.a.», in sigla «Paschifid S.p.a.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria. Pag. 23

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Approvazione del progetto presentato dall'Italkali ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110. (Deliberazione 15 aprile 1986) . . . . Pag. 23

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per l'anno accademico 1986-87 . . . . . Pag. 24

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a cinquantuno posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Genova . . . . Pag. 30

Concorso a undici posti di segretario presso l'Università di Genova . . . . Pag. 34

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio. . . . . Pag. 37

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventotto posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza . . . . Pag. 37

Ministero della sanità:

Integrazione all'elenco dei direttori sanitari (posizione funzionale apicale, profilo professionale dei medici di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri) idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 37

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione 1983 . . . . Pag. 38

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione 1983. . . . . Pag. 38

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica, sessione 1983 . . Pag. 38

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1983 . . . . Pag. 38

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione 1983 . . . . Pag. 39

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1983. Pag. 39

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione 1983 . . . . Pag. 39

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neurologia, sessione 1983. . . . . Pag. 39

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983 Pag. 39

Ministero dell'interno:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti nella qualifica di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . Pag. 40

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a seicento posti di dattilografo (ex coadiutore dattilografo) nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno . . Pag. 40

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale nella regione Valle d'Aosta. Pag. 40

Corte dei conti: Concorso, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica. Pag. 40

Scuola superiore della pubblica amministrazione: Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari. Pag. 43

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito dei concorsi, per esami, a quaranta posti di vice dirigente amministrativo riservato a laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche, a sei posti di collaboratore tecnico, riservato a periti industriali «per la meccanica» o «per la meccanica di precisione» o «per la metalmeccanica» o «per la termotecnica» o «per l'elettrotecnica» per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto e a due posti di operatore specializzato per i servizi con il mestiere di «infermiere patentato» presso la manifattura tabacchi di Napoli . . . . Pag. 43

Regione Liguria: Concorso a un posto di coadiutore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17. . . . . Pag. 44

Regione Toscana:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9 . . . . Pag. 44

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/F. . . . . Pag. 44

Regione Puglia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/14. . . . . Pag. 44

Regione Marche: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . Pag. 44

Regione Lombardia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . . Pag. 45

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12 . . . . Pag. 45

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero istituto ortopedico «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/I . . . . Pag. 45

Regione Veneto: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . . Pag. 45

Regione Piemonte: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26 . . Pag. 45

Regione Lazio: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/9 . . . . Pag. 45

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità di Milano: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche Pag. 46

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova: Concorso a due posti di assistente di farmacologia e tossicologia. Pag. 46

Ospedale «Miulli» di Acquaviva delle Fonti: Concorso ad un posto di terapista della riabilitazione . . . . Pag. 46

Ospedali «Galliera» di Genova: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di sterilizzatore . . . . Pag. 46

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1031**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, sono apportate le seguenti modifiche:

Biennio propedeutico:

Sono soppressi gli insegnamenti di:

chimica organica (biennale);
chimica analitica (biennale),

e sono sostituiti con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del biennio medesimo, rispettivamente con i seguenti insegnamenti:

chimica organica I;
chimica organica II;
chimica analitica I;
chimica analitica II.

Triennio di studi di applicazione:

È soppresso l'insegnamento biennale di «industrie alimentari» ed è sostituito, con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del triennio medesimo, dagli insegnamenti di:

industrie alimentari I;
industrie alimentari II.

Art. 31 - il secondo comma è soppresso e sostituito come segue:

«A giudizio della facoltà gli insegnamenti di chimica organica II e chimica analitica II potranno essere svolti nel triennio di applicazione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 314

86G0364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1032**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diabetologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 322

86G0365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1985, n. **1033.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 103, relativo al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

linguaggi di programmazione.

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea di scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

ecologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 315

86G0366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1985, n. **1034.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 82, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisiopatologia vegetale;
ultrastrutture vegetali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 316

86G0367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1986, n. **139**.

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1983, n. 901;

Considerata la necessità di adottare nuove norme regolamentari al fine di renderle rispondenti alle attuali esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986
Atti di governo registro n. 60, foglio n. 17

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Art. 1.

1. I lavori, le provviste e i servizi che ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia; possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 2.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

2. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 4.000.000.

Art. 3.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.

2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

1. I preventivi sono richiesti a persone o imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamenari vigenti.

2. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 5.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, debbono farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti;

b) affitto a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi o per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché per esigenze diverse connesse con l'attività dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

c) spese relative ad organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni didattiche, culturali e scientifiche a livello locale, nazionale ed internazionale;

d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni;

f) lavori di stenografia, traduzioni, interprete e di registrazione da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed, eccezionalmente, lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

g) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto 3 aprile 1926, n. 746;

h) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, spese minute e varie;

l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

m) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

n) spese di rappresentanza e casuali;

o) acquisto e rilegatura di libri, stampa opuscoli e simili, acquisto di stampati speciali, spese di ufficio e cancelleria, riproduzioni fotografiche;

p) piccoli impianti e spese di pulizia, illuminazione, riscaldamento, forza motrice e acqua dei locali adibiti a sede degli uffici;

q) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, mezzi audiovisivi, attrezzi ginnastici, macchine ed attrezzature d'ufficio;

r) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi.

Art. 6.

1. I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 4.000.000.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo che il fabbisogno si verifichi, con la persona, o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.

Art. 7.

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali che saranno stabilite nella lettera od atto di cui al comma 3 del precedente art. 4. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese della impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

1. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui al precedente art. 5, lettera *a)*, sono da sottoporre, qualora prescritto da disposizioni legislative, al visto di congruità degli organi tecnici.

Art. 9.

1. L'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste e dei servizi, indicati nel precedente art. 5, è disposta dai dirigenti nei limiti e secondo le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e, in ogni caso, non oltre l'importo massimo di L. 50.000.000, nonché dai funzionari delegati, ancorché non dirigenti, nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 5 sono soggetti al collaudo finale.

2. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal competente dirigente, ovvero, qualora occorra specifica competenza, da uffici tecnici secondo le vigenti disposizioni sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato.

3. È ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Se la spesa non supera le L. 2.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente.

5. In ogni caso il collaudo o l'attestazione della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Art. 11.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazioni del dirigente dell'ufficio centrale o periferico committente.

2. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui l'uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 12.

1. I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi, l'interesse dell'amministrazione e l'urgenza lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario-cassiere, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, e dell'art. 7 del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

2. Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento coi fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

4. I funzionari delegati sono personalmente responsabili di ogni eccedenza di spesa per qualsiasi titolo o motivo avvenuta sulle somme poste a loro disposizione o per inosservanza dei limiti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 13.

1. Sono abrogate le disposizioni del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1983, n. 901.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

NOTE

Nota alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Nota all'art. 1 del regolamento allegato:

Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

Nota all'art. 5 del regolamento allegato:

Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923 v. nella nota precedente.

Note all'art. 9 del regolamento allegato:

— Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. 2440/1923 v. nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 10 del regolamento allegato:

Il testo vigente dell'art. 48 del R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 48. — Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero pezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Note all'art. 12 del regolamento allegato:

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 718/1979 è il seguente:

«Art. 7. (*Pagamento delle spese*). — Per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 6 sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a termine dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché con le modalità di cui all'art. 346 dello stesso regolamento.

Le suddette aperture di credito sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui reltivi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo quarto comma.

Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i cassieri dovessero inoltrare, è tenuto un bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario.

Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria».

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 v. nella nota all'art. 1. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D. Lgt. 22 giugno 1944, n. 154), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamete per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamene deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di L. 1000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte).

86G0414

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1986.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Agricoltura assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 10 settembre 1985 e 6 febbraio 1986 della società per azioni Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 21 febbraio 1986 con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano:

1) tariffa 22 RIV-TB: mista immediata a premio annuo, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

2) condizioni speciali di polizza della tariffa 22 RIV-TB, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e delle prestazioni garantite;

3) tariffe 22 C RIV-TB: mista immediata a premio annuo costante, con rivalutazione annua del capitale e con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio della tariffa in questione sono gli stessi della tariffa 22 RIV-TB;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa 22 C RIV-TB, comprensive della clausola di rivalutazione della presentazione garantita;

5) tariffa 22 DIN: mista a premio e prestazioni garantite crescenti annualmente del 3%;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa 22 DIN, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e del capitale garantito;

7 tariffe 22 J RIV: mista immediata a premio unico;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa 22 J RIV, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato;

9) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Agricoltura assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A3160

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 febbraio 1986.

Assegnazione di quote di produzione di zucchero ad un gruppo di imprese.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 25, ai sensi del quale in Italia possono essere effettuati dei trasferimenti di quote *A* e di quote *B* in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero;

Visto il regolamento CEE n. 193 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1981 e successive modificazioni, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento CEE n. 1785/81;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale 27 febbraio 1985 con il quale le quote di produzione *A* e *B* assegnate con il citato decreto ministeriale 30 novembre 1981 alla società SFIR - Società fondiaria industriale romagnola, con sede in Bologna, al Gruppo AIE - Bologna, alla società Romana zucchero S.p.a. - Genova, sono state attribuite, limitatamente alla campagna 1985-86, al gruppo SFIR - Bologna;

Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenuti nel piano di risanamento del settore bieticolosaccarifero, di cui alla legge n. 546 dell'11 ottobre 1983 ed alla legge n. 700 del 19 dicembre 1983.

Considerato che il processo di risanamento e di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero nazionale, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano bieticolo saccarifero, deve perseguire, tra l'altro, l'obiettivo dell'adeguamento delle strutture alle esigenze della bieticoltura nelle singole zone e dell'economica conduzione degli impianti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di favorire — anche nell'interesse dei bieticoltori — gli accorpamenti di quelle società, i cui collegamenti sul piano tecnico, economico e strutturale configurano una entità produttiva integrata;

Considerato che l'art. 9 del citato regolamento CEE n. 193/82, nel contesto dei progetti di ristrutturazione di cui al citato articolo 25 del regolamento CEE n. 1785/81, consente tale possibilità, a condizione che le società interessate rispondano in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole;

Considerato che, ai sensi della delibera CIPI del 30 novembre 1984, la società SFIR ha assunto, limitatamente alla campagna 1985-86, la piena e diretta responsabilità di gestione e conduzione degli zuccherifici di Comacchio, Pontelagoscuro, di proprietà della società Romana zucchero S.p.a. e di S. Pietro in Casale, di proprietà della società AIE - Agricola industriale emiliana S.p.a., con sede in Bologna e quello di S. Giovanni in Persiceto di proprietà della società Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a., con sede in Bologna, curandone in particolare in nome proprio, ma nell'interesse comune, l'organizzazione degli approvvigionamenti del prodotto agricolo e delle vendite del prodotto trasformato;

Considerato che ai sensi della delibera CIPI del 30 ottobre 1985 la società SFIR potrà assumere analoga gestione unitaria, anche per la campagna 1986-87;

Vista la nota in data 24 gennaio 1986, con la quale la società SFIR quale proprietaria dello zuccherificio di Forlimpopoli con riferimento al quale essa è titolare di quote di produzione ai sensi del richiamato regolamento CEE n. 1785/81 ed in quanto responsabile della gestione e della conduzione degli zuccherifici delle altre società già indicate, ha chiesto di essere considerata, nella campagna 1986-87, come nella campagna 1985-86, ai fini della gestione delle quote comunitarie di produzione, come unica impresa produttrice di zucchero, sommando a tal fine in una unica quota di quintali 1.767.548 di quota *A* e di quintali 247.564 di quota *B*, le quote attribuite con il decreto ministeriale 30 novembre 1981 alle società Romana zucchero, AIE-Mizzana e SFIR;

Considerato che le società Romana zucchero, AIE e Mizzana tuttora sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, hanno esaurito la fase di continuazione dell'esercizio di impresa il 3 dicembre 1984 e che la gestione unitaria degli zuccherifici indicati, anche per la produzione relativa alla campagna 1986-87, costituirà elemento di supporto al processo di risanamento e di ristrutturazione in atto;

Considerato che le obbligazioni nei confronti dei singoli coltivatori e quelle derivanti da tutti i rapporti intercorrenti con la Cassa conguaglio zucchero, anche per la produzione relativa alla campagna 1986-87 saranno assunte tramite la società SFIR unitamente e solidalmente dal gruppo SFIR, di cui al dispositivo del presente decreto, e che tutte le condizioni al riguardo previste dal citato art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 risultano rispettate;

Decreta:

Le quote di produzione *A* — per quintali 1.767.548 — e *B* — per quintali 247.564 — assegnate con il decreto ministeriale 30 novembre 1981, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1985, al gruppo SFIR - Bologna, limitatamente alla campagna 1985-86, sono confermate anche per la campagna 1986-87.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A3141

DECRETO 16 aprile 1986.

Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento CEE n. 95/69 della commissione del 17 gennaio 1969.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1619/68 del 15 ottobre 1968, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, sostituito dal regolamento CEE n. 2772/75, nel testo modificato da ultimo dal

regolamento CEE n. 3341/84 del 28 novembre 1984, in particolare l'art. 18, paragrafo 1 e l'art. 21;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 95/69 del 17 gennaio 1969 — concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE del Consiglio n. 1619/68 — modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1943/85 del 12 luglio 1985 al fine di informare i consumatori con maggiore precisione sulla data raccomandata di vendita nonchè sul sistema di allevamento e sull'origine delle uova;

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, recante norme per l'applicazione dei predetti regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, che disciplina in materia le competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che a norma dell'art. 1 della legge suddetta, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova è esercitato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari;

Considerato che i sensi dell'art. 11, paragrafo 9, del regolamento CEE n. 95/69, nel testo inserito dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1943/85, le disposizioni di cui al citato regolamento comunitario si applicano fatti salvi i provvedimenti nazionali di natura tecnica che vanno al di là delle esigenze minime specificate nell'allegato allo stesso regolamento CEE n. 1943/85;

Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalità per autorizzare i centri di imballaggio delle uova a usare le diciture relative al sistema di allevamento e all'origine delle uova, nonché i criteri di controllo;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese e i produttori singoli o associati, in possesso dell'autorizzazione a funzionare quale centri di imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, possono essere autorizzati ad apporre, se del caso, sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria «*A*», una delle seguenti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole:

a) «uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo»;
b) «uova di allevamento all'aperto»;
c) «uova di galline allevate al suolo»;
d) «uova di galline allevate in voliera».

Art. 2.

Possono essere autorizzati soltanto i centri di imballaggio che utilizzino uova prodotte in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate nell'allegato *A* al presente decreto.

L'autorizzazione per l'utilizzo di ciascuna delle diciture indicate all'articolo precedente è rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su domanda degli interessati, da presentarsi in duplice copia, secondo il facsimile allegato *B*, al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, territorialmente competente, di seguito denominato «organo di controllo».

L'organo di controllo trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, l'originale della domanda corredata dal proprio parere tecnico da cui risulti, a seguito di formale istruttoria, l'esistenza dei necessari requisiti per la concessione dell'autorizzazione.

Art. 3.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione, i centri d'imballaggio devono indicare nella relativa domanda, il cui originale deve essere redatto in carta legale:

il tipo di dicitura richiesto secondo il tipo di allevamento; e, per ciascuno di essi:

i nomi dei produttori delle uova iscritti all'albo nazionale di cui al successivo art. 4;
l'ubicazione del/degli allevamento/i;
il numero delle galline ovaiole allevate in ciascun allevamento.

Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni degli allevatori relativa al tipo di allevamento col numero di galline allevate. Qualora l'allevatore consegni uova anche ad altri centri di imballaggio, nella dichiarazione devono essere indicate la ragione sociale e l'ubicazione di ciascun centro d'imballaggio.

La firma del legale rappresentante del centro di imballaggio nonchè quelle poste in calce alle dichiarazioni provenienti dagli allevatori devono essere autenticate a norma di legge.

Ogni variazione delle suddette informazioni, relative sia agli allevatori che ai centri di imballaggio, devono essere tempestivamente notificate all'organo di controllo, il quale, esperiti gli opportuni controlli comunicherà le proprie risultanze al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Art. 4.

Per i produttori che allevano le galline ovaiole secondo uno dei sistemi indicati nell'allegato *A* del presente decreto è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'albo nazionale.

L'iscrizione al predetto albo nazionale avviene su domanda degli interessati, da presentarsi all'organo di controllo, il quale la trasmette al Ministero previo parere.

Gli interessati devono indicare nella domanda:

il nome e la ragione sociale e l'ubicazione dell'allevamento;
il tipo di allevamento;
il numero delle galline ovaiole allevate.

Soltanto i produttori iscritti all'albo nazionale forniscono ai centri di imballaggio le uova che possono beneficiare delle diciture di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

I centri di imballaggio autorizzati ai sensi del presente decreto iscrivono in un registro speciale, oltre alle indicazioni previste dall'articolo precedente anche il numero o il peso complessivo delle uova introdotte di volta in volta nonché la data di consegna.

Il registro è conforme al modello riportato nell'allegato *C* del presente decreto.

Le uova devono essere consegnate alle imprese di classificazione separatamente a secondo del sistema di allevamento, in contenitori recanti una delle diciture di cui al precedente art. 1.

Le imprese devono effettuare le operazioni di calibratura e imballaggio delle uova in questione soltanto in determinati giorni e secondo le modalità da concordare con l'organo di controllo competente per territorio.

Le uova medesime, a qualunque titolo detenute dal centro d'imballaggio, devono essere mantenute in spazi prestabiliti, in condizioni tali da essere accuratamente separate dalle altre.

L'organo di controllo effettuerà controlli periodici anche presso gli allevamenti dei produttori fornitori delle uova suddette.

Gli stessi produttori devono tenere aggiornato un registro conforme al modello riportato nell'allegato *D* del presente decreto, da cui risulti, secondo il tipo di allevamento, il numero delle galline ovaiole, la produzione delle uova, il nome e l'indirizzo degli acquirenti, la data e le quantità di uova loro consegnate.

Art. 6.

Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle diciture previste dal precedente art. 1 i centri di imballaggio, su apposito registro conforme al modello riportato nell'allegato *E* al presente decreto, annotano separatamente:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'acquirente;

b) la quantità di imballaggi;

c) il tipo, il numero e il peso complessivo delle uova vendute per categoria di peso;

d) la data di fornitura.

Art. 7.

I piccoli imballaggi recanti le diciture di cui all'art. 1 sono contenuti in grandi imballaggi su cui deve figurare una delle seguenti indicazioni:

«uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo»;
«uova di allevamento all'aperto»;
«uova di galline allevate al suolo»;
«uova di galline in voliera».

Art. 8.

Tutti i registri, che i centri d'imballaggio e i produttori devono tenere per effetto del presente decreto, vanno preventivamente fatti bollare e vidimare presso l'organo di controllo competente per territorio.

Art. 9.

In qualsiasi momento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può revocare o sospendere temporaneamente, per il periodo massimo di un anno, l'autorizzazione ove venga meno da parte degli interessati l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Sui piccoli imballaggi è possibile apporre diciture relative all'origine delle uova.

Le diciture in questione possono fare riferimento al territorio nazionale ovvero a una regione, a una provincia o a un comune.

I grandi imballaggi che contengono i piccoli imballaggi sui quali è indicata l'origine delle uova possono essere commercializzati esclusivamente se recano le stesse indicazioni.

Art. 11.

La scelta di voler utilizzare le diciture sull'origine delle uova deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, tramite l'organo di controllo competente per territorio al fine di consentire all'amministrazione le verifiche circa la rispondenza dell'origine indicata alla zona di territorio ben definita secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

Art. 12.

I centri di imballaggio, che utilizzano le diciture relative all'origine delle uova, tengono un registro particolareggiato delle consegne, conforme al modello riportato nell'allegato *F*, ove, a seconda dell'origine stessa annotano:

a) il nome e l'indirizzo del produttore;

b) il numero delle uova o il loro peso;

c) la data di consegna.

I produttori tengono a loro volta un registro corrispondente, conforme al modello di cui all'allegato *G*, ove annotano:

a) il numero delle galline ovaiole allevate;

b) il luogo di produzione delle uova;

c) la produzione giornaliera;

d) le date e le quantità delle consegne;

e) il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Art. 13.

I centri di imballaggio di cui all'articolo precedente tengono altresì registri separati per le vendite di piccoli imballaggi, recanti diciture circa l'origine delle uova, ove secondo lo schema di cui all'allegato *H*, annotano:

a) la data di fornitura;

b) l'origine delle uova;

c) il nome e l'indirizzo dell'acquirente;

d) il numero e la categoria di peso delle uova vendute;

e) il numero delle confezioni di uova.

Art. 14.

I registri previsti nei precedenti articoli 12 e 13 devono essere preventivamente bollati e vidimati a cura dell'organo di controllo competente per territorio.

L'inosservanza di tale obbligo costituisce motivo di diniego da parte dell'amministrazione per l'uso delle diciture riguardanti l'origine.

Art. 15.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, i centri di imballaggio autorizzati ad usare le indicazioni del sistema di allevamento previste all'art. 1 del presente decreto comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III — a pena di decadenza dell'autorizzazione loro concessa — i seguenti dati:

a) numero medio di galline ovaiole presenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52) negli allevamenti propri e collegati;

b) numero o peso delle uova consegnate risultanti dalle annotazioni fatte nel registro conforme al modello riportato nell'allegato *C*;

c) numero o peso delle uova vendute risultanti dalle annotazioni fatte nel registro conforme al modello riportato nell'allegato *E*.

Art. 16.

La data di vendita raccomandata, anch'essa facoltativa, rappresenta l'ultimo giorno utile per la vendita delle uova ai consumatori.

Dopo tale data, il centro d'imballaggio deve prevedere un periodo di conservazione presso il consumatore di durata ragionevole durante la quale le uova, se conservate in condizioni adeguate, devono presentare le caratteristiche originarie proprie della categoria *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

a) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura: «uova di gallina allevate all'aperto - sistema estensivo» devono essere prodotte in allevamenti nei quali:

le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto;

il terreno disponibile per le galline sia, in maggior parte, ricoperto di vegetazione;

il carico di galline non sia superiore a 1.000 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a una gallina per dieci metri quadrati;

la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera *c)* o *d)*.

b) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura: «uova di allevamento all'aperto» devono essere prodotte in allevamento nei quali:

le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto;

il terreno disponibile per le galline sia in maggior parte, ricoperto di vegetazione;

il carico di galline non sia superiore a 4.000 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a una gallina per 2,5 metri quadrati;

la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera *c)* o *d)*.

c) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura: «uova di galline allevate al suolo» devono essere prodotte in allevamenti nei quali:

il carico di galline non sia superiore a sette per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili;

almeno un terzo di detta superficie al suolo sia ricoperto di strame composto di paglia o trucioli di legno o sabbia o torba o altro;

un parte sufficiente della superficie accessibile alle galline sia destinata alla raccolta degli escrementi degli animali.

d) Le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura: «uova di galline allevate in voliera» devono essere prodotte in allevamenti nei quali:

il carico di galline non sia superiore a venticinque per metro quadrato della superficie al suolo del fabbricato disponibile per i volatili;

la parte interna del fabbricato sia provvista di posatoi di lunghezza tale da offrire a ciascuna gallina uno spazio di almeno 15 centimetri.

Schema di domanda
(da redigersi in carta legale)

ALLEGATO *B*

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - (per il tramite del) Servizio di vigilanza per la repressione delle frodi - via .... (c.a.p.) ....

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante del centro di imballaggio n. .... con sede legale in .... via ....
chiede che a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale del .... relativo all'applicazione dei regolamenti CEE n. 2772/75 e n. 95/69, la ditta sia autorizzata ad apporre sui piccoli imballaggi una delle seguenti diciture:

a) uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo;
b) uova di allevamento all'aperto;
c) uova di galline allevate al suolo;
d) uova di galline allevate in voliera,

intesa ad individuare il tipo di allevamento delle galline ovaiole (barrare le diciture che interessano).

La produzione di cui si dispone si aggira a n. .... uova di cui n. .... provenienti dal proprio allevamento del tipo:

a) n. ....
b) n. ....;
c) n. ....;
d) n. ....,

e n. .... provenienti da allevamenti collegati del tipo:

a) n. ....;
b) n. ....;
c) n. ....;
d) n. ....

Gli impianti relativi al centro di imballaggio hanno una potenzialità lavorativa giornaliera di n. .... uova.

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma autenticata dei titolari degli allevamenti collegati e le caratteristiche tecniche degli allevamenti e del centro di imballaggio.

Firma ....
(il titolare o legale rappresentante)

Visto per autentica (timbro e firma)

ALLEGATO *C*

REGISTRO PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 5

Data	Nominativo produttore	Indirizzo dell'allevamento	Tipo allevamento	Numero galline allevate	Numero uova	Peso totale kg

ALLEGATO *D*

REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 5

Data	Galline allevate n.	Produzione giornaliera n.	TIPO DI ALLEVAMENTO (1)			
			Acquirente			
			Centro imballaggio		Altri operatori	
			ragione sociale	n. uova	ragione sociale	n. uova

(1) Indicare se:
allevamento all'aperto - sistema estensivo;
allevamento all'aperto;
allevamento al suolo;
allevamento in voliera.

ALLEGATO *E*

REGISTRO PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO - PREVISTO ALL'ART. 6

Data	ACQUIRENTE					
	Nominativo	Indirizzo	Tipo di allevamento (1)			
			numero imballaggi	numero uova	Peso tot.	categoria peso

(1) Indicare se:
uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo;
uova di allevamento all'aperto;
uova di allevamento al suolo;
uova di allevamento in voliera.

ALLEGATO *F*

REGISTRO PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 12

Data	Origine uova	PRODUTTORE			
		Nominativo	Indirizzo	Quantità numero	
				colorate	bianche

ALLEGATO *G*

REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 12

Data	Galline ovaiole n.	Luogo di produzione	PRODUZIONE UOVA		UOVA IMBALLATE DA:		ACQUIRENTE			
			colorate n.	bianche n.	ragione sociale	indirizzo	ragione sociale	indirizzo	piccoli imballaggi n.	totali uova n.

ALLEGATO *H*

REGISTRO PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 13

Data	Origine uova	ACQUIRENTE				
		nome o ragione sociale	indirizzo	imballaggi n.	uova n.	categorie peso

86A3158

DECRETO 22 aprile 1986.

Determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio ai sensi del regolamento CEE n. 1785/81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, più volte modificato, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 23 e 24 che prevedono quote per le imprese produttrici di zucchero, nonché l'art. 25, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale la Repubblica italiana può effettuare trasferimenti di quote, in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero nazionale, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti;

Visto il proprio decreto ministeriale 30 novembre 1981, più volte modificato, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento CEE n. 1785/81;

Visto il regolamento CEE n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 2, paragrafo 3, di tale regolamento, che consente adattamenti di quote in caso di cessazione di attività di una impresa produttrice di zucchero;

Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel piano di risanamento del settore bieticolo-saccarifero, di cui alla legge 11 ottobre 1983, n. 546 ed alla legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Visti i piani specifici approvati dal CIPE, ai sensi della richiamata legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Considerato che per non compromettere il processo di risanamento e di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero nazionale in atto, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano bieticolo-saccarifero, si rende necessario operare una graduale ridistribuzione, sin dalla campagna 1986/87, delle quote di produzione sulla base degli indirizzi produttivi già acquisiti e prevedibili, nonché dello stato di avanzamento della ristrutturazione industriale;

Considerato che è opportuno confermare la politica di sostegno a favore delle imprese operanti nell'area centro-meridionale, per le particolari difficoltà che la bieticoltura incontra in tale area, e che pertanto appare necessario contenere l'incidenza degli oneri previsti dalla normativa comunitaria del settore a carico delle imprese in questione;

Considerato che la società Sermide, con sede in Genova e la società SACAM, Saccarifera Campania S.p.a., con sede in Napoli, hanno cessato ogni attività di trasformazione a partire dalla campagna 1983-84, e che i conseguenti adattamenti di quote, devono opportunamente rispondere alle esigenze di una armonica ristrutturazione del settore, assicurando nel contempo ai bieticoltori le garanzie previste dalla regolamentazione comune, tenuto anche conto dei principi di cui all'articolo 4 del richiamato regolamento CEE n. 193/82;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di produzione di zucchero *A* e *B*, assegnate con il decreto ministeriale 30 novembre 1981, richiamato nelle premesse, alla società Sermide S.p.a., con sede in Genova ed alla società SACAM, Saccarifera Campania S.p.a., con sede in Napoli, vengono ridistribuite, a seguito della cessazione di attività delle suddette imprese saccarifere.

Art. 2.

Tenuto conto dell'art. 1 del presente decreto ed ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio, richiamato nelle premesse, sono assegnate le seguenti quote di produzione, espresse in quintali netti di zucchero bianco, indicate a fianco di ciascuna impresa produttrice di zucchero:

Imprese produttrici di zucchero	Quota *A*	Quota *B*
Eridania - Zuccherifici nazionali S.p.a., Genova	4.982.000	999.300
Gruppo Cavarzere produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri e saccarifera del Rendina - G.S.V., Padova	3.225.500	606.700
Gruppo Sfir, Bologna	1.514.500	308.600
Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A., soc. a r.l., Ostellato (Ferrara)	426.600	87.000
Cooperativa produttori bieticoli - Co.Pro.B., soc. a r.l., Minerbio (Bologna)	426.600	87.000
Sadam S.p.a., Bologna	922.000	138.300
Zuccherificio castiglionese S.p.a., Roma	434.000	65.100
So.Me.S.A. - Società meridionali saccarifera e agro-alimentare S.p.a., Avezzano (L'Aquila)	579.000	87.000
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso)	330.000	49.500
Industria sarda zuccheri S.p.a. - ISZ, Cagliari	212.000	31.800
Società Cooperativa Corebs - Consorzio regionale produttori bieticoli saccariferi, Potenza	147.800	22.200

Art. 3.

Ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento CEE del Consiglio n. 1785/81 sono assegnate le seguenti quote di produzione di isoglucosio, espresse in quintali netti di materia secca, indicate a fianco di ciascuna impresa produttrice:

Imprese produttrici di isoglucosio	Quota *A*	Quota *B*
Fabbriche riunite amido glucosio destrina - FRAGD S.p.a., Milano . . .	107.060	25.212,6
Società piemontese amidi e derivati - SPAD S.p.a., Cassano Spinola (Alessandria)	58.630	13.807,4

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A3142

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 aprile 1986.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla prima cedola di scadenza 15 aprile 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,75%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 4 aprile 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 15 aprile 1986 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 622000/66-AU-82 del 21 marzo 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 marzo 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 marzo 1986, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 15 aprile 1985 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 15 aprile 1986, è di 600.000.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1986, è di L. 1.468,22 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 600.000.000 ECU) dei CTE ottennali con godimento 15 aprile 1985, ammonta a L. 85.890.870.000, relativamente alla prima cedola, di scadenza 15 aprile 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 157

86A3254

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 aprile 1986.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e novici. (Ordinanza n. 727/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986, concernente misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che entro il 9 maggio prossimo venturo perverranno dalle prefetture i dati relativi al censimento degli impianti di smaltimento, delle discariche dei rifiuti tossici e nocivi e degli enti e imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei cennati rifiuti e dalle competenti regioni l'elenco dei siti individuati per lo stoccaggio provvisorio e definitivo delle sostanze pericolose;

Considerato, altresì, che appena in possesso di tali elementi, bisogna procedere alla loro elaborazione al fine di assumere le necessarie iniziative di emergenza dirette alla eliminazione delle situazioni di grave pericolo che minacciano la salute pubblica;

Tenuto conto che per far fronte a tale delicata emergenza è necessario acquisire, con il contributo delle regioni, delle province e dei comuni interessati, quanti più dati possibili per avviare in maniera organica il risanamento delle discariche e per intervenire, con poteri eccezionali, in soccorso delle popolazioni maggiormente minacciate, rimuovendo le cause degli inquinamenti e adottando le necessarie misure per la immediata bonifica delle zone interessate;

Constatato che per ottenere in tempi brevi tali essenziali elementi bisogna ricorrere ad una struttura tecnicamente organizzata e che non si rinviene nell'ambito della pubblica amministrazione;

Ritenuto che l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), interpellato nelle vie brevi, si è dichiarato disposto a rendere tale servizio mediante la costituzione di una apposita società alla quale potrà essere affidata sia la elaborazione dei dati che la esecuzione degli interventi di emergenza;

Ravvisata l'opportunità di formalizzare nel più breve tempo possibile i rapporti con l'IRI, mediante la stipula di apposita convenzione, stante la necessità e l'urgenza di realizzare gli interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Il capo del servizio bilancio e affari amministrativi è autorizzato a stipulare una convenzione con la società appositamente istituita dall'Istituto per la ricostruzione industriale per gli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi.

Art. 2.

La convenzione avrà la durata di un anno e conterrà come oggetto le seguenti prestazioni, da eseguire su richiesta del Ministro o suo delegato:

verifica delle caratteristiche delle discariche censite e dei canali al fine della valutazione delle loro capacità inquinanti;

determinazione del grado di rischio allo copo di individuare le priorità di intervento;

verifica delle aree destinate allo stoccaggio provvisorio e definitivo delle sostanze tossiche e nocive, al fine di accertarne la idoneità ambientale e geologica e la sicurezza per la salute pubblica;

verifica degli impianti di trattamento (inteso come operazione di trasformazione, rigenerazione, recupero e inocuizzazione dei rifiuti tossici e nocivi) al fine di provocare la rimozione di quelli assolutamente non idonei, ovvero l'adeguamento secondo le tecnologie più avanzate e in riferimento alla diversità e specificità dei rifiuti, di quelli ritenuti parzialmente idonei;

interventi di emergenza per poter ricondurre nelle condizioni di sicurezza, sia pure temporanea, le situazioni straordinarie di pericolo verificatesi per effetto di inquinamenti;

ad assumere le iniziative ritenute opportune per la bonifica di territori interessati da fenomeni di inquinamento.

Art. 3.

L'onere che deriverà dall'attuazione della presente ordinanza nella misura ritenuta congrua dal Comitato giuridico amministrativo di cui al decreto MPC-UL-04238 in data 26 luglio 1984, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A3323

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 marzo 1986, n. **140**.

Autorizzazione all'istituto «Maestre Pie Venerini», in Roma, ad accettare un legato.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto «Maestre Pie Venerini», in Roma, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di un immobile, sito in Pesaro, rappresentato da una casa con giardino ubicata in via Settembrini n. 25, con riserva di usufrutto vita natural durante della coniuge superstite sig.ra Casadei Maria ved. Della Michelina, del valore di L. 250.000.000, disposto dal sig. Della Michelina, Giovanni con testamento olografo 5 novembre 1978, pubblicato in data 23 maggio 1980, n. 20593 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Ferri, notaio in Pesaro, registrato a Pesaro in data 12 giugno 1980 al n. 1176.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 201

86G0427

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

estimo rurale.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Facoltà di magistero:

pedagogia sperimentale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3163

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuropsichiatria infantile;
medicina nucleare.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:

storia dell'architettura prima annualità;
tecnologia dell'architettura prima annualità;
scienza delle costruzioni;
composizione architettonica prima annualità;
urbanistica seconda annualità;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di farmacia:

fisiologia generale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3164

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità di eventi atmosferici verificatisi nella regione Campania

Con il decreto ministeriale emanato nelle note di seguito riportato, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 403 del 20 marzo 1986

REGIONE CAMPANIA

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 7041 del 27 dicembre 1985 il carattere di eccezionalità viene esteso: per la siccità verificatasi nel periodo maggio-ottobre 1985 al territorio del comune di Vallo della Lucania della provincia di Salerno e per la grandinata verificatasi il 7 maggio 1985 al territorio del comune di Sessa Aurunca della provincia di Caserta.

La regione Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

86A3298

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pizzighettone

Con decreto ministeriale n. 14/2193 del 18 aprile 1986 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Pizzighettone è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 155.092.510, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 159.314.336, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Calza Francesco, Calza Pierluciano e Frosi Rosa Amedea in Calza.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

86A3165

MINISTERO DEL TESORO

N. 80

Corso dei cambi del 28 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1491,250	1491,250	1491,50	1491,250	1491 —	1491,12	1491 —	1491,250	1491,250	1491,25
Marco germanico	686,800	686,800	686,40	686,800	686,75	686,70	686,600	686,800	686,800	686,80
Franco francese	215,350	215,350	215,60	215,350	215,50	215,39	215,450	215,350	215,350	215,32
Fiorino olandese	609,110	609,110	608,80	609,110	609 —	609,10	609,100	609,110	609,110	609,10
Franco belga	33,688	33,688	33,65	33,688	33,75	33,68	33,690	33,688	33,688	33,68
Lira sterlina	2303,900	2303,900	2306 —	2303,900	2304 —	2304,20	2304,500	2303,900	2303,900	2303,90
Lira irlandese	2091,750	2091,750	2085 —	2091,750	2090 —	2090,12	2088,500	2091,750	2091,750	—
Corona danese	185,560	185,560	185,50	185,560	185,50	185,57	185,580	185,560	185,560	185,55
Dracma	10,900	10,900	10,85	10,900	—	—	10,920	10,900	10,900	—
E.C.U.	1477,300	1477,300	1474 —	1477,300	1477,52	1477,52	1477,750	1477,300	1477,300	1477,30
Dollaro canadese	1080,400	1080,400	1079 —	1080,400	1080,80	1080,10	1079,800	1080,400	1080,400	1079,80
Yen giapponese	8,896	8,896	8,90	8,896	8,89	8,89	8,888	8,896	8,896	8,89
Franco svizzero	821,700	821,700	821,75	821,700	821,75	821,85	822 —	821,700	821,700	821,70
Scellino austriaco	97,770	97,770	97,73	97,770	97,75	97,66	97,750	97,770	97,770	97,77
Corona norvegese	215,750	215,750	215,50	215,750	216 —	215,85	215,950	215,750	215,750	215,75
Corona svedese	212,800	212,800	212,70	212,800	213 —	212,75	212,700	212,800	212,800	212,80
FIM	302,800	302,800	303 —	302,800	303 —	302,85	302,900	302,800	302,800	—
Escudo portoghese	10,220	10,220	10,25	10,220	10,25	10,24	10,275	10,220	10,220	10,22
Peseta spagnola	10,775	10,775	10,79	10,775	10,75	10,77	10,782	10,775	10,775	10,77
Dollaro australiano	1100,500	1100,500	1097 —	1100,500	1100 —	1100,75	1101 —	1100,500	1100,500	1100,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1491,125
Marco germanico	686,700
Franco francese	215,400
Fiorino olandese	609,105
Franco belga	33,689
Lira sterlina	2304,200
Lira irlandese	2090,125
Corona danese	185,570
Dracma	10,910
E.C.U.	1477,520
Dollaro canadese	1080,100
Yen giapponese	8,892
Franco svizzero	821,850
Scellino austriaco	97,760
Corona norvegese	215,850
Corona svedese	212,750
FIM	302,850
Escudo portoghese	10,247
Peseta spagnola	10,778
Dollaro australiano	1100,750

Media dei titoli del 28 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	97,500
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	86,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,250
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,225
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,675
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	100,850
» » » » 1- 1-1983/87	100,900
» » » » 1- 2-1983/87	100,875
» » » » 1- 3-1983/87	100,975
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,850
» » » » 1- 6-1983/87	101,250
» » » » 1-11-1983/87	101,100
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 1-1984/88	99,925
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	101 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	101,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,650
» » » » 1- 7-1990	98,350
» » » » 1- 8-1990	98,500
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-11-1983/90	103,400
» » » » 1-12-1983/90	102,850
» » » » 1- 1-1984/91	102,100
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,500
» » » » 1- 5-1984/91	101,175
» » » » 1- 6-1984/91	101 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1992	99,800
» » » » 1- 2-1992	99 —
» » » » 1- 2-1995	99,850
» » » » 1- 3-1995	98,350
» » » » 1- 4-1995	98,575
» » » » 1- 5-1995	98,475
» » » » 1- 6-1995	98,300
» » » » 1- 7-1995	98,725
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,950
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,150
» » » 12 % 1- 2-1988	100,600
» » » 12 % 1- 3-1988	100,300
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,150
» » » 12,50% 1-10-1988	102,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,600
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	110 —
» » » » 1985/93 9,60%	105,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M28046

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 8 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 16 ottobre 1980, all'impresa Verchim Asterias S.p.a., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Tolara di Sotto, 85, del presidio sanitario denominato Bromivar, già registrato al n. 3963.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 10 febbraio 1983, all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., con sede in Lana d'Adige (Bolzano), via S. Floriano, 3, del presidio sanitario denominato Digalon, già registrato al n. 5221.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 25 ottobre 1982, all'impresa STI - Solfotecnica italiana S.p.a., con sede in Ravenna, del presidio sanitario denominato Stiquat, già registrato al n. 4994.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 21 maggio 1982 e 23 novembre 1983, all'impresa Decco Roda S.p.a., con sede in Bertinoro (Forlì), del presidio sanitario denominato Vondocarb, già registrato al n. 4811.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 20 dicembre 1980, all'impresa Farmoplant S.p.a., con sede in Milano, Foro Bonaparte, 31, del presidio sanitario denominato Dard X, già registrato al n. 3948.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 13 ottobre 1980 e 1° febbraio 1983, all'impresa Visplant-Chimiren S.r.l., con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del presidio sanitario denominato Clordyn, già registrato al n. 3906.

86A3167

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nones*, in Trento, località Spini di Gardolo (Trento):
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
causale: riorganizzazione aziendale.

2) *S.a.s. Seri* di Torino:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
legge n. 416/81.

3) *Ceramica San Prospero*, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

4) *Ceramica San Prospero*, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 15 gennaio 1986;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

5) *S.p.a. Ravaglioli*, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 11 ottobre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale.

6) *S.p.a. Ravaglioli*, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 aprile 1986;
delibera CIPI: 11 ottobre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale.

7) *S.p.a. La Metalli Industriale*, con sede centrale in Firenze:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 22 marzo 1984;
causale: ristrutturazione aziendale.

8) *S.p.a. Mira Lanza* di Genova:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

9) *S.p.a. Sameton*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento in Ponte Nossa (Bergamo):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale.

10) *S.p.a. Fratelli Pasqua* di Verona:
periodo: dal 1° maggio 1985 al 27 aprile 1986;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

11) *S.p.a. Giò Style*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Cologno Monzese (Milano):
periodo: dal 1° marzo 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

12) *S.p.a. Speri*, con sede legale in Milano ed unità di Varese:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

13) *S.p.a. Citan* di Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 10 ottobre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale.

14) *S.r.l. Fontana Adriatica* di Bari:
periodo: dal 1° maggio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale.

15) *S.p.a. Falconi costruzioni impianti* di Novara:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

16) *S.a.s. Sita di Bergamasco Raimondo* di S. Gillio Torinese (Torino):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale.

17) *S.p.a. Cartiera di Ascoli* di Marino del Tronto (Ascoli Piceno):
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

18) *S.p.a. Cartiera di Ascoli* di Marino del Tronto (Ascoli Piceno):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

19) *S.p.a. Dell'Acqua Minerale Ferrarelle*, sede in Roma, deposito di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

20) *S.p.a. Ceramica Colli di Sassuolo*, sede legale in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 18 maggio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

21) *S.p.a. Lippert Italiana* di Grizzana (Bologna):
periodo: dal 17 maggio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

22) *S.p.a. Sicus*, con sede in Bologna e stabilimento in Zola Predosa (Bologna):
periodo: dal 1° maggio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

23) *S.p.a. Ceramica Brunelleschi*, con sede in Firenze e stabilimento di Pontassieve (Firenze):
periodo: dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984;
delibera CIPI: 12 giugno 1984;
causale: ristrutturazione aziendale legge n. 155/81.

24) *S.r.l. Cooperativa Scalpellini Le Querciolaie*, con sede legale e stabilimento in Serre di Rapolano (Siena):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 18 maggio 1986;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale legge n. 155/81.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agis*, unità di cantiere presso il centro siderurgico della Nuova Italsider S.p.a. di Taranto:
periodo: dal 3 agosto 1984 al 31 dicembre 1984;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. Agis*, unità di cantiere presso il centro siderurgico della Nuova Italsider S.p.a. di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

3) *S.r.l. Montusalservice* di Taranto:
periodo: dal 1° agosto 1984 al 31 dicembre 1984;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

4) *S.r.l. Montusalservice* di Taranto:
periodo: dal 1° maggio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

5) *S.r.l. Tempini & C.* di Pisogne (Brescia):
periodo: dal 1° novembre 1985 al 1° novembre 1986;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale.

86A3234

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Paschi fiduciaria S.p.a.», in sigla «Paschifid S.p.a.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto in data 20 marzo 1986 ha rilasciato alla società «Paschi fiduciaria S.p.a.», in sigla «Paschifid S.p.a.», con sede in Roma, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

86A2994

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del progetto presentato dall'Italkali ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110. (Deliberazione 15 aprile 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, lettera *n)*, della legge 9 marzo 1985, n. 110 che, nel ripartire le residue disponibilità del «Fondo investimenti e occupazione» relative all'anno 1984, assegna una somma pari a 15 miliardi di lire alla società Italkali da destinare al finanziamento dei programmi di valorizzazione delle risorse minerarie siciliane;

Vista la delibera adottata in data 31 ottobre 1985 con la quale il Comitato ha approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge sopra richiamata, il progetto dell'Italkali riguardante la riutilizzazione degli «scarti» delle lavorazioni dei minerali potassici nello stabilimento di Pasquasia (Enna) determinando, per la realizzazione di tale progetto, un fabbisogno di 12 miliardi di lire;

Tenuto conto che il punto 1. della predetta delibera stabilisce che l'eccedenza finanziaria, pari a 3 miliardi di lire, risultante dalla differenza tra lo stanziamento previsto dall'art. 1, lettera *n)*, della legge n. 110/1985 ed il contributo concedibile ai fini dell'attuazione del progetto dell'Italkali sopra indicato, sarà riservata all'Italkali stessa per la realizzazione di ulteriori iniziative dirette alla valorizzazione di risorse minerarie in Sicilia;

Visto il progetto presentato dall'Italkali in data 9 dicembre 1985 che prevede la valorizzazione del salgemma per la produzione di sale alimentare e di sale per il trattamento delle acque;

Ritenuto che il progetto si inserisce nel quadro delle misure volte ad accrescere, secondo iniziative valide sotto il profilo economico, i livelli produttivi occupazionali del comparto minerario siciliano;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera *n)*, della legge n. 110/1985, è approvato il seguente progetto relativo alle valorizzazioni delle risorse minerarie in Sicilia.

Società: *Italkali S.p.a.*

Localizzazione: miniere di Petralia (Palermo).

Progetto: valorizzazione del salgemma per la produzione di sale alimentare e di sale per il trattamento delle acque.

Numero di addetti: 123, livello occupazionale comprendente sia lavoratori del reparto della miniera interessata al progetto, sia quelli dell'indotto.

Mezzi finanziari: 3 miliardi di lire.

Il restante costo del progetto pari a 4,5 miliardi di lire sarà finanziato con risorse interne della Italkali S.p.a.

Roma, addì 15 aprile 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A3324

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per l'anno accademico 1986-87.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai militari ed ai graduati di truppa in servizio di leva, agli allievi delle accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai publici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto per l'anno accademico 1986-87 un concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventotto ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui:

venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

tre per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

dieci al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

quattro al corso del Corpo veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una Forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra Forza armata sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della Forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una Forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due Forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa Forza armata e per più corsi di diverse Forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il Corpo sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il Corpo veterinario dell'Esercito, presso la scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

Il corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica potrà essere tenuto presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli qualora venga modificato in tal senso il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Art. 3.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze o presso l'Università di Napoli qualora intervenga la modifica indicata nel secondo comma del precedente art. 2.

I giovani ammessi al corso del Corpo veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2 corsi complementari di materie militari a carattere comune, il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

È facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonché aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'accademia i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1986 il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

e) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1986, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;
Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;
Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma;

a seconda della Forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del reparto da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;
b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1986;
c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);
d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;
e) posizione nei riguardi del servizio militare;
f) Forza armata per cui si intende partecipare;
g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;
h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva notificazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante del reparto od ente o dal capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel corpo sanitario delle tre Forze armate prescelte o del Corpo veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima della prova scritta di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Nei confronti di quei candidati che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di pronta guarigione la commissione sanitaria esprimerà un giudizio di «idoneità condizionata». In tal caso i candidati verranno sottoposti ad una nuova visita che avrà luogo prima della prova orale di esame.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica e quelli nei confronti dei quali sia stato espresso un giudizio di idoneità condizionata, verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità concessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in s.p.e., uno per ogni singola Forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in s.p.e. del Corpo veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in s.p.e., membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La data e la sede di svolgimento della prova scritta sarà resa nota con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 10 luglio 1986.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1986, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata o telegramma e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, potranno presentarsi al più vicino presidio militare o comando carabinieri allo scopo di ottenere l'eventuale rilascio di atti o documenti indispensabili per fruire di agevolazioni ferroviarie, qualora le stesse siano ancora previste dalle disposizioni in materia.

I candidati, compresi i militari, durante le prove attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto presso il quale effettuano le prove stesse. Fruiscono, gratuitamente, di vitto (secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni e spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate), di alloggio e dei servizi vari.

Durante la permanenza per le prove attitudinali sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto (laddove necessario) da restituirsi integralmente al termine delle predette prove.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge sul servizio sanitario nazionale.

L'amministrazione provvederà, a proprie spese, ad assicurare i concorrenti per le malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita medica e degli accertamenti psico-fisiologici, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

I concorrenti, alla visita ed agli accertamenti di cui sopra, nonché all'atto dell'ammissione in accademia in qualità di allievi, dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione alla unità sanitaria locale.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1959 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f)*, nella Forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del reparto da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a)* dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l)* del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando del reparto.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità di quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concesa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella Forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazine e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servzio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella Forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante uficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

È data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accedemici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o gurdiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1986
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 69

ALLEGATO *1*

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)........................
....
00100 ROMA

Il sottoscritto (2) ....
nato a .... il ....
domiciliato in .... (provincia di ....), c.a.p. ....
via .... telefono ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1986-87 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3) .... per la nomina ad ufficiale (4) .... in s.p.e.

La Forza armata di assegnazione prescelta è (5).......................

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esame del corrente anno scolastico) il diploma di.......................;

2) di essere iscritto al distretto militare di .... od ufficio di leva di .... o capitaneria di porto di..............;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6)...;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio presso (7) .... con la qualifica di (8) ....;

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel primo e secondo anno dei corsi dell'accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata e, dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge del 14 marzo 1968, n. 273, ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o in rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatorie di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;
per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
per gli orfani dei caduti per servizio;
per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e. ed il tempo trascorso in accademia e scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici (carta bollata) per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *m*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al primo anno di corso dell'accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo e nel secondo anno dei corsi dell'accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (9)...............

Unisce i seguenti documenti (10)...............

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data,...............

Firma leggibile del candidato
.... (11)

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne
.... (11)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento; oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione; oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia o di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico farmacista o veterinario.

(5) indicare la Forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'ente: ministero, accademia, reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il .... la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(Per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

Comune di ....

L'anno .... mese di .... sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1)............... genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2)............... i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data,...............

I dichiaranti (o il dichiarante)

....

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

In carta bollata
(possibilmente dattiloscritto)

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 21, LETTERA N), DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITÀ MILITARE INTERFORZE.

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto...............
domiciliato a .... via .... n. ....
mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1986-87 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio...............
nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ...

Firma

....
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

BIOLOGIA

1) *Tesi n. 1:*

a) Sottotesi 1/*A*: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.
b) Sottotesi 1/*B*: La circolazione nei mammiferi.
c) Sottotesi 1/*C*: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.
d) Sottotesi 1/*D*: Morfologia e struttura della cellula e sue funzioni vitali.

2) *Tesi n. 2:*

a) Sottotesi 2/*A*: Fanerogame e crittogame.
b) Sottotesi 2/*B*: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.
c) Sottotesi 2/*C*: La trasmissione dei caratteri ereditari. Leggi di Mendel.
d) Sottotesi 2/*D*: La riproduzione animale.

3) *Tesi n. 3:*

a) Sottotesi 3/*A*: La sintesi clorofilliana.
b) Sottotesi 3/*B*: La respirazione animale; meccanismi ed organi della medesima.
c) Sottotesi 3/*C*: La nutrizione degli animali e dei vegetali.
d) Sottotesi 3/*D*: Il metabolismo.

4) *Tesi n. 4:*

a) Sottotesi 4/*A*: Storia della vita sulla terra ed evoluzione organica.
b) Sottotesi 4/*B*: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.
c) Sottotesi 4/*C*: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.
d) Sottotesi 4/*D*: Cenni di sistematica dei vegetali.

5) *Tesi n. 5:*

a) Sottotesi 5/*A*: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.
b) Sottotesi 5/*B*: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.
c) Sottotesi 5/*C*: Le ghiandole a secrezione interna.
d) Sottotesi 5/*D*: Adattamento all'ambiente e cenni di ecologia.

FISICA

1) *Tesi n. 1:*

a) Sottotesi 1/*A*: Corrente elettrica. Intensità di corrente, unità e strumenti di misura. Leggi di Ohm. Principi di Kirckkoff per i circuiti elettrici derivati.

b) Sottotesi 1/*B*: Oscillazioni elastiche: ampiezza, periodo, frequenza, rappresentazione grafica.

c) Sottotesi 1/*C*: Luce: teorie sulla sua natura, velocità, propagazione, interferenza, diffrazione e polarizzazione.

d) Sottotesi 1/*D*: Concetto di temperatura. Termometria. Quantità di calore ed unità di misura. Calore specifico.

e) Sottotesi 1/*E*: Cenni di acustica fisiologica: organo della voce, organo dell'udito, potere analizzatore dell'orecchio, organo del Corti.

2) *Tesi n. 2:*

a) Sottotesi 2/*A*: Effetto Joule. Elettrolisi e leggi di Faraday. Pila: di Volta, di Daniell, reversibile (accumulatore). Pinza termoelettrica.

b) Sottotesi 2/*B*: Oscillazioni elettromagnetiche: classificazione, lunghezza d'onda e frequenza, modo di produzione, proprietà.

c) Sottotesi 2/*C*: Suono: natura, velocità nei vari mezzi, sorgenti sonore. Cenni sugli infrasuoni e sugli ultrasuoni.

d) Sottotesi 2/*D*: Sorgenti luminose. Fotometria. Riflessione e rifrazione della luce. Riflessione totale.

e) Sottotesi 2/*E*: Pressione atmosferica e strumenti di misura.

3) *Tesi n. 3:*

a) Sottotesi 3/*A*: Campo magnetico prodotto da corrente rettilinea e circolare: direzione, verso ed intensità. Induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday-Newmann e Lenz. Autoinduzione. Elettrocalamità, telefono e rocchetto di RuhmKorff.

b) Sottotesi 3/*B*: Suono: mezzi di propagazione e velocità. Riflessione, eco e rimbombo.

c) Sottotesi 3/*C*: Dispersione della luce bianca solare. Frequenza e lunghezza d'onda.

d) Sottotesi 3/*D*: Dilatazione termica dei corpi. Propagazione del calore. Primo e secondo principio della termodinamica.

e) Sottotesi 3/*E*: Azioni molecolari nei fluidi: capillarità, tensione superficiale, diffusione, pressione osmotica.

4) *Tesi n. 4:*

a) Sottotesi 4/*A*: Raggi catodici, anodici e X. Tubi focus e tubi Coolidge. La radioattività naturale. Leggi dello spostamento radioattivo. Le famiglie radioattive.

b) Sottotesi 4/*B*: Caratteri dei suoni: altezza, intensità e timbro. Intervallo. Diapason normale. Effetto Doppler. Onda balistica.

c) Sottotesi 4/*C*: Lenti convergenti e divergenti. I cinque casi delle lenti convergenti.

d) Sottotesi 4/*D*: Organo della visione: occhio emmetrope, ipermetrope e brachimetrope. Concetti di diottria, astigmatismo e daltonismo.

e) Sottotesi 4/*E*: Azioni molecolari nei solidi: deformazioni elastiche ed anelastiche; legge di Hooke.

5) *Tesi n. 5:*

a) Sottotesi 5/*A*: Corrente alternata monofase e trifase. Dinamo e motori elettrici. Produzione e trasporto dell'energia elettrica.

b) Sottotesi 5/*B*: Risonanza ed interferenza dei suoni. Tubo di Quinche.

c) Sottotesi 5/*C*: Strumenti ottici più comuni: macchina fotografica, macchina da proiezione, microscopio. Spettroscopio: spettri di emissione e di assorbimento, principi di Kirckkoff.

d) Sottotesi 5/*D*: Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, evaporazione ed ebollizione, sublimazione. Cenni di igrometria.

e) Sottotesi 5/*E*: Dinamica dei liquidi: teorema di Bernouille, effetto Venturi, teorema di Torricelli, viscosità, legge di Poiseuille.

CHIMICA

1) *Tesi n. 1:*

a) Sottotesi 1/*A*: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/*B*: Ipotesi e leggi di Avogadro.

c) Sottotesi 1/*C*: Metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/*D*: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2) *Tesi n. 2:*

a) Sottotesi 2/*A*: Legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/*B*: Legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/*C*: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/*D*: Composti del carbonio conosciuti.

3) *Tesi n. 3:*

a) Sottotesi 3/*A*: L'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/*B*: Isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/*C*: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.

d) Sottotesi 3/*D*: Composti dell'azoto.

4) *Tesi n. 4:*

a) Sottotesi 4/*A*: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/*B*: Gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/*C*: Esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/*D*: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5) *Tesi n. 5:*

a) Sottotesi 5/*A*: Classificazione periodica degli elemtenti: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/*B*: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

86A3183

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinquantuno posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Genova

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Viste le circolari 1° agosto 1985, n. 30961 5.4.208 e 2 agosto 1985, n. 31622/5.4/181, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Vista la nota n. 4194 A 2 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 444/1985, autorizza questo Ateneo ad emanare il relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di idoneità a cinquantuno posti (disponibili o che si renderanno disponibili) di personale nel ruolo organico della carriera esecutivo-amministrativa con la qualifica di coadiutore (quarta qualifica) presso questo Ateneo, ai sensi dell'art. 8 e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

E richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35. Ferme restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego.

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, come da allegato *A*, in:

una prova scritta;

una prova pratica di dattilografia;

una prova orale.

Le prove avranno luogo a Genova, secondo il seguente calendario, presso il padiglione «D» della Fiera del Mare, piazzale Kennedy:

prova scritta: 8 luglio 1986, ore 8,30;

prova pratica di dattilografia: 9 luglio 1986, ore 8,30.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 maggio 1986, sarà data conferma del diario d'esame sopraindicato.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel presente articolo per sostenere le prove.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne verrà data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria;

c) carta di identità;

d) tessera postale;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) porto d'armi.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali (vedi allegato *C*).

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine sopra indicato.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarati gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

L'idoneo, utilmente collocato nella graduatoria secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 444/1985, sarà nominato in prova nel quarto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

E esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, colui che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

L'idoneo nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra e assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 31 dicembre 1985

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 29 marzo 1986
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 229

ALLEGATO *A*

PROVE D'ESAME

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Prova pratica di dattilografia:

Saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito. Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina. Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è facoltà dell'amministrazione distribuire i candidati in gruppi e di chiamare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno ad eseguire la prova stessa. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e difficoltà di riproduzione.

Prova orale:

Il colloquio si svolgerà sulle seguenti materie:

1) doveri, responsabilità e diritti dell'impiegato civile dello Stato;
2) nozioni di legislazione universitaria;
3) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente e contenere tutte le dichiarazioni sottoindicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova

Il sottoscritto..........
nato a .... (provincia di..........) il ....
residente in.......... via .... n. .... tel ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di idoneità a cinquantuno posti (disponibili o che si renderanno disponibili) di personale nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa con la qualifica di coadiutore (quarta qualifica) presso questo Ateneo, indetto con decreto rettorale n. 908 del 31 dicembre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... (1);

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.......... in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari e la sua situazione è la seguente..........;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.......... (3);
e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè .... (4);

8) appartiene alla seguente categoria .... (5).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo .... tel..........

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'Amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli candidati che appartengono a dette categorie.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis*) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento; (fino alla IV qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

86A3035

Concorso a undici posti di segretario presso l'Università di Genova

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Viste le circolari 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208 e 2 agosto 1985, n. 31622/5/4/181, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Vista la nota n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 444/1985, autorizza questo Ateneo ad emanare il relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di idoneità a undici posti (disponibili o che si renderanno disponibili) di personale nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie con la qualifica di segretario (sesta qualifica) presso questo Ateneo, ai sensi dell'art. 8 e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 444/85.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35. Ferme restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi, 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto a fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di qualificazione per segretario di azienda, per contabile d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno, come da allegato *A*, in:

due prove scritte;
una prova orale.

Le prove scritte avranno luogo a Genova, secondo il seguente calendario, presso il padiglione «D» della Fiera del Mare, piazzale Kennedy:

prima prova scritta: 26 giugno 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 27 giugno 1986, ore 8,30.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 maggio 1986 sarà data conferma del diario d'esame sopraindicato.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel presente articolo per sostenere le prove.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne verrà data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria;

c) carta di identità;

d) tessera postale;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) porto d'armi.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali (vedi allegato *C*).

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine sopra indicato.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego dichiarati gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

L'idoneo, utilmente collocato nella graduatoria secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 444/1985, sarà nominato in prova nel sesto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, colui che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

L'idoneo nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 31 dicembre 1985

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 29 marzo 1986
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 230

ALLEGATO *A*

PROVE D'ESAME

Prima prova scritta:

Nozioni di diritto civile.

Seconda prova scritta:

Nozioni di diritto amministrativo.

Prova orale:

a) Le materie delle prove scritte.
b) Nozioni di diritto costituzionale.
c) Legislazione universitaria.
d) Doveri, responsabilità e diritti dell'impiegato civile dello Stato.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente e contenere tutte le dichiarazioni sottoindicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova

Il sottoscritto ....
nato a ....(provincia di ....)
il .... residente in...
via .... n. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di idoneità a undici posti (disponibili o che si renderanno disponibili) di personale nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie con la qualifica di segretario (sesta qualifica) presso questo Ateneo indetto con decreto rettorale n. 909 del 31 dicembre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1).............. ;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.......................... conseguito presso.................................... in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua situazione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) ....
e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (4) ....;

8) appartiene alla seguente categoria (5)..................................

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: ....
tel. ....

Data, ...

Firma (6)

....

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.
(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.
(5) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli candidati che appartengono a dette categorie.
(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis)* gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
16-*ter)* stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

86A3034

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, si terrà il giorno 13 giugno 1986 (anziché il giorno 9 aprile 1986), con inizio alle ore 8, in Roma, negli istituti di seguito elencati.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nella sede loro assegnata secondo il seguente prospetto (le donne coniugate, per la individuazione della sede, dovranno tener conto del proprio cognome da nubile):

Candidati il cui cognome inizia con le lettere	Sede di esame
A-B-D-E	Liceo scientifico «J.F. Kennedy», via Nicola Fabrizi n. 7
C-F	Istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici del Vascello», via Fonteiana n. 111
G-I-L-M	Istituto tecnico commerciale «Darwin», viale Villa Pamphili n. 86
N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z	Liceo scientifico «G. B. Morgagni», via Fonteiana n. 119

86A3331

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventotto posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

La prova scritta del concorso, per esami, a ventotto posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza — ruolo del personale addetto agli uffici — indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, avrà luogo il giorno 11 luglio 1986, alle ore otto, in Roma, presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per tutti i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia e Umbria;
fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, Roma, per tutti i candidati residenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

86A3329

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei direttori sanitari (posizione funzionale apicale, profilo professionale dei medici di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri) idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco sopracitato idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Viste le domande dei sanitari, che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari (posizione funzionale apicale, profilo professionale dei medici di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri), idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario (posizione funzionale apicale, profilo professionale dei medici di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri), presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 27 luglio 1981 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Cesaretti Dino, nato a Osimo il 3 marzo 1929;

Antonio Sartori, nato a Veronella il 20 agosto 1924.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3094

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 4 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 8 dicembre 1984, anziché 8 dicembre 1939, relativa al dott. Rovetta Guido;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 4 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 19 ottobre 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984, leggasi 8 dicembre 1939 anziché 8 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3104

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2 novembre 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione 1983;

Accertato che al n. 77 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 18 agosto 1945, anziché 18 agosto 1946, relativa al dott.ssa Giuseppone Anna;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 77 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2 novembre 1985, leggasi 18 agosto 1946 anziché 18 agosto 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3105

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica, sessione 1983;

Accertato che al n. 119 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Gaggiano Aurelio, anziché Caggiano Aurelio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 119 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 28 novembre 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, leggasi Caggiano Aurelio anziché Gaggiano Aurelio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3097

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 266 del citato elenco sono stati erroneamente riportati il luogo e la data di nascita: Parma, 9 novembre 1949, anziché Colorno, 9 novembre 1945;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 266 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, leggasi Colorno, 9 novembre 1945 anziché Parma, 9 novembre 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3098

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 98 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 1° aprile 1945, anziché 1° aprile 1943, relativa al dott. Gherardi Canzio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 98 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 12 settembre 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, leggasi 1° aprile 1943 anziché 1° aprile 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3096

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 452 del citato elenco è stato erroneamente riportato il luogo di nascita Zevio (Venezia), anziché Zevio (Verona), relativo al dott. Ferrarese Girardi Claudio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 452 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, leggasi Zevio (Verona) anziché Zevio (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3101

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione 1983;

Accertato che al n. 45 del citato elenco è stato erroneamente riportato Lorenzi Enrica, anziché Lorenzi Enrico;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 45 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 12 settembre 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, leggasi Lorenzi Enrico anziché Lorenzi Enrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3095

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neurologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neurologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 46 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 28 settembre 1949, anziché 22 settembre 1949, relativa al dott. Zanardi Valter;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 46 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neurologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 12 settembre 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, leggasi 22 settembre 1949 anziché 28 settembre 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3103

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983;

Accertato che al n. 245 del citato elenco è stato erroneamente riportato il luogo di nascita Genova, anziché Domodossola, relativo al dott. Silvestri Gilberto;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 245 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, leggasi Domodossola anziché Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3102

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti nella qualifica di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti nella qualifica di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1983) è stata pubblicata a pag. 5 del supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 del mese di settembre 1985 (diramato il 1° marzo 1986).

86A3265

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a seicento posti di dattilografo (ex coadiutore dattilografo) nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a seicento posti di dattilografo della quarta qualifica funzionale (ex coadiutore dattilografo) nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 23 dicembre 1981) è stata pubblicata a pag. 193 del supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 del mese di settembre 1985 (diramato il 1° marzo 1986).

86A3268

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale nella regione Valle d'Aosta.

Si comunica che il diario delle prove in lingua francese del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1986.

86A3328

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 9 febbraio 1971, relativo alle nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere non di magistratura della Corte dei conti.

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1120 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica sull'uso di mezzi meccanici ed elettronici di ufficio e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica consiste nell'inserimento di dati (data entry) su apparecchiature Olivetti della serie M 24.

La durata della prova sarà stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi o singolarmente e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo o singolo candidato in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi meccanografici.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 luglio 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica e quelli ammessi al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori meccanografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 385

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto.. nato a ....
.... (provincia di ....) il ....
e residente dal (1).. in ....
(provincia di ....) via.............................. n. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 marzo 1986.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché...

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)................

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................
.... conseguito in data ....
presso .... sito in ....
.... via.. n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico...

Visto: si autentica la firma del sig. (5).......................................

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A3149

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso supraindicato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985) si comunica che negli albi delle sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, è affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 4 ottobre 1985, con l'indicazione per ciascuno delle date e sede del colloquio.

Il termine per la presentazione dei certicati e titoli, di cui agli articoli 6 e 11 del bando di concorso, scadrà il 26 maggio 1986.

86A3338

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito dei concorsi, per esami, a quaranta posti di vice dirigente amministrativo riservato a laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche, a sei posti di collaboratore tecnico, riservato a periti industriali «per la meccanica» o «per la meccanica di precisione» o «per la metalmeccanica» o «per la termotecnica» o «per l'elettrotecnica» per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto e a due posti di operatore specializzato per i servizi con il mestiere di «infermiere patentato» presso la manifattura tabacchi di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, del 1° aprile 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/68010 del 23 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1985, registro 5 Monopoli, foglio 142, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra indetto con decreto ministeriale n. 00/67912 del 18 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 27 settembre 1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, del 1° aprile 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/68482 del 14 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1986, registro 1 Monopoli, foglio 274, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/71022 del 6 gennaio 1984, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, del 1° aprile 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/68394 del 3 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1986, registro 1 Monopoli, foglio 271, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra indetto con decreto ministeriale n. 00/70854 del 23 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984.

86A3186

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di medicina - disciplina: psichiatria, presso il servizio di salute mentale dell'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

86A3242

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di veterinario coadiutore - disciplina di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
sette posti di operatori professionali di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione;
quattro posti di operatore professionale prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
cinque posti di operatore professionale prima categoria collaboratore - ostetrica;
tre posti di operatore professionale prima categoria coordinatore - capo sala;
un posto di ingegnere ad indirizzo elettrotecnico;
un posto di fisico collaboratore;
un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro;
ventotto posti di operatore professionale prima categoria collabortore - infermiere professionale (riapertura dei termini del concorso di cui alla delib. n. 812 del 26 luglio 85 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1985).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Prato (Firenze).

86A3247

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/F

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 10/F.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Lastra a Signa (Firenze).

86A3289

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/14, a:

un posto di aiuto corresponsabile (disciplina di chirurgia generale);
un posto di aiuto corresponsabile (disciplina ostetricia e ginecologia);
un posto di aiuto corresponsabile (disciplina di pediatria);
un posto di aiuto corresponsabile (disciplina di ortopedia e traumatologia);
un posto di aiuto corresponsabile (disciplina di analisi cliniche e microbiologiche);
un posto di aiuto corresponsabile (disciplina di oculistica);
un posto di aiuto corresponsabile (disciplina di cardiologia);
un posto di farmacista dirigente (direttore di farmacia);
due posti di tecnico di laboratorio di analisi (operatori professionale di 1ª categoria - posizione funzionale di operatore professionale collaboratore);
due posti di infermiere professionale (operatore professionale di 1ª categoria - operatore professionale collaboratore);
due posti di ausiliario socio-sanitaro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - organizzazione e metodi dell'U.S.L. in Aquaviva delle Fonti (Bari).

86A3283

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di coadiutore amministrativo;
due posti di agente tecnico;
due posti di agente tecnico-ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Urbino (Pesaro-Urbino).

86A3279

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di dermosifilopatia;
un posto di aiuto di cardiochirurgia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente medico - disciplina: medicina nucleare;
un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione della domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale del presidio multizonale «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» in Varese.

86A3241

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di direttore sanitario (ruolo sanitario - profilo professionale: tabella *A*/medici posizione funzionale: direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene ed organizzazione servizi ospedalieri;
un posto di assistente medico (ruolo sanitario - profilo professionale: tabella *A*/medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina: pschiatria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. di Cantù (Como).

86A3246

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero istituto ortopedico «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero istituto ortopedico «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

quattro posti di collaboratore amministrativo;
un posto di operatore tecnico (fuochista);
un posto di agente tecnico (addetto ai servizi tecnici);
un posto di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto ortopedico «Gaetano Pini» in Milano.

86A3248

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a;

un posto di dirigente sanitario di neuropsichiatria infantile del servizio per le tossicodipendenze;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anatomia e istologia patologica presso l'ospedale di Bassano del Grappa, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di geriatria - area funzionale di medicina, presso l'ospedale di Marostica;
due posti di assistente medico della divisione di geriatria dell'ospedale di Marostica, a tempo pieno;
tre posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. di Bassano del Grappa (Vicenza).

86A3200

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanità locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore-ostetrica;
un posto di primario per il servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente medico del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. - ufficio personale - in Venaria (Torino).

86A3282

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/9 a:

quaranta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigilatrice d'infanzia);
sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica).

Il termine per la presentazione della domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Roma.

86A3239

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titon ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio analisi);

un posto di ostetrica (operatore professionale di prima categoria - collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente di Milano.

86A3288

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Concorso a due posti di assistente di farmacologia e tossicologia

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di farmacologia e tossicologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

86A3287

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di terapista della riabilitazione

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

86A3316

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di sterilizzatore

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sterilizzatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Genova.

86A3249

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221